



PROVINCIA DI TERAMO VI SETTORE

**Viabilità – Grande Viabilità – Interventi in materia di Protezione Civile e Difesa del Suolo
– Autoparco – Fiumi – Costa – Consolidamento Abitati – Trasporti Eccezionali – Trasporti.**

COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA REGOLAMENTO

Indirizzi operativi, percorsi procedurali e modulistica
per l'istruzione del procedimento autorizzativo.

Approvato con delibera di consiglio n° 25 del 3 aprile 2007

INDICE

- ART.1 - Definizione di competizione sportiva.
- ART.2 - Tipi di competizioni sportive.
- ART. 3 - Autorizzazioni.
- ART. 4 - provvedimenti di sospensione della circolazione.
- ART.5 - Indicazioni concernente la vigilanza alla competizione.
- ART.6 - Imposta di bollo.
- ART.7 - Spese di istruttoria.
- ART. 8 - Tipologie manifestazioni sportive.
- ART. 9 - Manifestazioni motoristiche a carattere non competitivo.
- ART. 10 - Manifestazioni motoristiche a carattere competitivo.
- ART. 11 - Documenti da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per manifestazioni motoristiche con svolgimento sul territorio della sola provincia di Teramo, su strade di competenza provinciali e comunali.
- ART. 12 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche.
- ART. 13 - Manifestazioni ciclistiche non agonistiche.
- ART. 14 - Manifestazioni ciclistiche a carattere competitivo.
- ART. 15 - Gare ciclistiche su strade ricadenti su un solo Comune.
- ART. 16 - Gare ciclistiche su strade di qualunque competenza ricadenti nel territorio di più comuni. documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione.
- ART. 17 - Percorso procedurale per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ciclistiche.
- ART. 18 - Competizioni ciclistiche con partenza fuori territorio della provincia di Teramo.
- ART 19 - competizioni podistiche.
- ART. 20 - Competizioni podistiche sul territorio di un solo Comune.
- ART. 21 - Competizioni podistiche con percorso ricadente sul territorio di più Comuni.
- ART. 22 - Percorso procedurale per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento di competizioni podistiche con percorso ricadente sul territorio di più Comuni.
- ART. 23 - Altre tipologie di competizioni sportive su strade.

INTRODUZIONE

ART.1

DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA

Per competizione sportiva si intende comunemente un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara fra due o più concorrenti o squadre, sia esso di velocità che di abilità.

ART.2

TIPI DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono divise in due gruppi:

- **Gruppo A** – gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;
- **Gruppo B** – gare con veicoli a motore.

Le gare del **gruppo B** vengono ulteriormente distinte in:

- **gare di regolarità;**
- **gare di velocità.**

Sono gare di **regolarità** quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate, e la cui finalità è quella di dimostrare l'abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince in genere il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive.

Sono gare di **velocità** quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

La distinzione ha rilevanza solo ai fini del collaudo del percorso che è sempre necessario per le gare di velocità, mentre non è richiesto per le gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non superi i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di un percorso completamente chiuso al traffico).

ART. 3

AUTORIZZAZIONI

A norma dell'art. 9 comma 2 del Dlgs 285/92 sono vietate le competizioni sportive, di cui all'art. 2 del presente regolamento, senza il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

I promotori delle competizioni sportive devono richiedere la prescritta autorizzazione nel rispetto del presente regolamento.

L'attività sportiva agonistica su strada costituisce un'occasione di turbativa per il normale svolgimento del traffico, per tale ragione il Codice della Strada ne permette lo svolgimento solo dopo il rilascio di un'apposita "autorizzazione" che preveda precise modalità di svolgimento per la tutela dei concorrenti e dei normali utenti stradali.

L'autorizzazione valuta la compatibilità dell'evento sportivo con le esigenze di sicurezza della circolazione, di pubblica incolumità, di ordine pubblico e contiene le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto delle prescrizioni comporta responsabilità penali e civili oltrechè illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9 comma 8 e 9, del Dlgs 285/92.

ART. 4

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere , al competente organo territoriale, l'emissione di un'Ordinanza di chiusura, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, anche se la chiusura sia temporanea.

In mancanza della necessaria Ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9 comma 8 e 9, del Dlgs 285/92.

ART.5

INDICAZIONI CONCERNENTE LA SCORTA E LA VIGILANZA ALLA COMPETIZIONE

Qualora la competizione necessiti di scorta e/o vigilanza, verrà assicurata la presenza di personale qualificato a norma del disposto di cui all'art. 12 del C.d.S., ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato.

A seconda del grado di pericolosità, dell'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e della tipologia delle strade, si dettano le seguenti indicazioni:

- **SCORTA A CURA DELLA POLIZIA STRADALE:** quando il percorso di gara comprende strade di interesse statale, ovvero quando la manifestazione sportiva ha un interesse sovraprovinciale e percorre le principali strade di collegamento regionali;

- SCORTA A CURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: quando il percorso di gara ha interesse esclusivamente provinciale ed è ricompreso in Comuni limitrofi o comunque non sono interessate le principali vie di comunicazione se non per brevi tratti, ma si sviluppa essenzialmente su vie secondarie di interesse provinciali e/o comunali.
- SCORTA A CURA DI PERSONALE TECNICO: quando il percorso di gara è di interesse locale, ha un'estensione ricompresa solo in Comuni limitrofi ed interessa strade secondarie di collegamento non soggette ad intenso traffico.

ART.6

IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972 n°642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dimostrare che la società sportiva rappresentata non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

A tal fine all'istanza di richiesta autorizzazione va allegata copia dell'atto costitutivo della società, ovvero va dichiarato che trattasi di società registrata come O.N.L.U.S. a norma del DPR 28/12/2000 n. 445.

Diversamente, il richiedente deve apporre sull'istanza, una marca da bollo di valore corrente, ed allegarne un'altra, di pari valore, che sarà apposta sull'atto autorizzativo.

ART.7

SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di procedura, di sopralluogo sulle SS.PP. interessate e di attività amministrativa dell'Ufficio, denominate spese di istruttoria, applicate a tutte le richieste di autorizzazione per gare sportive di qualunque natura, vengono stabilite in € **25,00**. Tali spese dovranno essere contribute mediante versamento sul CCP n° 11587649, intestato alla Provincia di Teramo, indicando la causale: spese di istruttoria per autorizzazione gare sportive – risorsa 3.02.2700, e allegando la relativa ricevuta al modello d'istanza.

ART. 8

TIPOLOGIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive possono essere riassunte nelle seguenti tipologie:

1. competizioni motoristiche;
2. competizioni ciclistiche;
3. competizioni podistiche;

4. competizioni con animali;
5. competizioni locali di abilità diverse (carretti, ruzzola ecc.).

ART. 9

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE NON COMPETITIVO.

Sono considerate tali i raduni di moto e di auto di qualsiasi tipo, purchè non prevedano lo svolgimento di competizioni in aree pubbliche (eventuali attività competitive su aree private non sono soggette alla disciplina del C.d.S.).

L'occupazione del suolo pubblico per raduni, spettacoli ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato, o dal servizio Concessioni dell'ente Provincia, ai quali è rimessa, rispettivamente, la valutazione circa la sussistenza delle circostanze applicative in ordine all'art. 68 del TULPS, e del D.L.vo 446/97.

ART. 10

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE COMPETITIVO

Tra le manifestazioni motoristiche a carattere sportivo si riassumono le seguenti:

1. gare di velocità auto;
2. gare di regolarità auto (rally);
3. gare di velocità auto storiche;
4. gare di regolarità auto storiche (rally);
5. gare di abilità di guida con auto (slalom);
6. gare di guida con auto (gimkana);
7. gare di velocità moto;
8. gare di regolarità moto storiche.

ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 11

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE CON SVOLGIMENTO SUL TERRITORIO DELLA SOLA PROVINCIA DI TERAMO, SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALI E COMUNALI

L'istanza di richiesta deve essere presentata con almeno 30 gg. di anticipo per permettere l'istruzione del procedimento autorizzativo, corredata da:

- planimetria stradale con evidenziato l' itinerario della competizione;

- copia del programma della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
- polizza di copertura assicurativa;
- dichiarazione attestante l'idoneità delle SS.PP. ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione (modello allegato 1 - scaricabile);
- eventuale dichiarazione di ONLUS;
- n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), ad esclusione delle ONLUS.
- Ricevuta del versamento di € 25,00 per spese d' istruttoria, effettuato sul c.c/p. n° 11587649.

Come previsto dal comma 7/bis dell'art. 9 del C.d.S., il rilascio dell'atto autorizzativo è subordinato, ove necessario, all'esistenza di apposita Ordinanza di chiusura temporanea al traffico, a cura degli uffici competenti. A tal fine la società promotrice della manifestazione deve inoltrare compila dell'istanza presentata per la richiesta di autorizzazione a questa Provincia anche alla Questura e alla Prefettura interessata, cui competono rispettivamente il rilascio del parere ai fini della pubblica incolumità e il rilascio dell'Ordinanza di sospensione della circolazione.

ART. 12

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE

La procedura per il rilascio dell'Autorizzazione prevede le seguenti fasi:

- classificazione della pratica con trascrizione dei dati indicativi del percorso procedurale in copertina (modello allegato 2 – uso interno);
- controllo amministrativo dell'istanza;
- eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail;
- copia della richiesta di Nulla Osta agli enti proprietari delle strade interessate e alla Questura di Teramo (modello allegato 3 – uso interno), chiamata ad esprimersi in materia di ordine pubblico, *(allegare a tutte le richieste fotocopia dell'istanza con evidenziato il percorso della competizione)*;
- richiesta di parere di conformità all' Ufficio tecnico competente (modello allegato 4 – uso interno).

Dopo aver acquisito i Nulla Osta richiesti, la procedura prevede:

- emissione dell'Atto autorizzatorio (modello allegato 5 – uso interno);
- inoltro della lettera di trasmissione (mod. allegato 6 – uso interno), ai seguenti soggetti:

- originale al soggetto richiedente (promotore) con marca da bollo vidimata ove previsto;
- n° 1 copia alla Prefettura di Teramo per avvio pratica di sospensione della circolazione.
e per conoscenza anche:
- n° 1 copia alla Questura di Teramo;
- n° 1 copia agli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione motoristica;
- n° 1 copia al Comando della Polizia Stradale di Teramo;
- n° 1 copia ai Comandi delle Polizie Municipali interessate.

ART. 13

MANIFESTAZIONI CICLISTICHE NON AGONISTICHE

Consistono in manifestazioni sportive di natura amatoriale, che non comportano la competizione di più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda e non è prevista classifica di arrivo. Il loro svolgimento deve essere condotto nel rispetto delle norme di circolazione stradale e non necessitano di nessuna autorizzazione.

Ai fini dell'ordine pubblico sono richiamate le indicazioni date per i raduni motociclistici.

ART. 14

MANIFESTAZIONI CICLISTICHE A CARATTERE COMPETITIVO

Consistono in manifestazioni sportive di natura agonistica, che comportano la competizione di più concorrenti o squadre impegnati a superarsi a vicenda ed è prevista una classifica di arrivo. Queste, normalmente, si svolgono sul territorio di più comuni e sovente ricomprendono Province diverse e Regioni diverse.

Le manifestazioni che interessano solo le province abruzzesi debbono attenersi alle prescrizioni normative della L.R. 19/11/2003 n° 18 in materia di competenze autorizzative, mentre le manifestazioni che interessano anche il territorio delle Province di Regioni limitrofe, in assenza di appositi accordi tra gli Enti interessati, sono soggette a tante autorizzazioni quante sono le Province di Regioni diverse attraversate.

ART. 15

GARE CICLISTICHE SU STRADE RICADENTI SU UN SOLO COMUNE

Le competenze autorizzative competono al Sindaco del Comune di riferimento.

Se sono interessate dalla competizione anche strade provinciali o statali è necessario il rilascio del Nulla Osta di competenza da parte di tutti gli Enti proprietari delle strade. (allegato 7 – uso interno).

ART. 16

GARE CICLISTICHE SU STRADE DI QUALUNQUE COMPETENZA RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIU' COMUNI. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

L'istanza di richiesta deve essere presentata almeno 30 gg. Prima rispetto alla data di realizzazione dell'evento, corredata dalla seguente documentazione :

- planimetria stradale con evidenziato l' itinerario dalla competizione;
- copia del programma della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
- polizza di copertura assicurativa;
- dichiarazione attestante l'idoneità delle strade ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione (modello allegato 1 - scaricabile);
- eventuale dichiarazione di ONLUS;
- eventuale n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), nel caso di assenza dichiarazione di ONLUS.
- Ricevuta del versamento di € 25,00 per spese d' istruttoria effettuato sul c.c/p. n° 11587649.

Come previsto dal comma 7/bis dell'art. 9 del C.d.S., il rilascio dell'atto autorizzativo è subordinato, ove necessario, all'esistenza di apposita Ordinanza di chiusura temporanea al traffico, a cura degli uffici competenti. A tal fine la società promotrice della manifestazione deve inoltrare copia dell'istanza presentata per la richiesta di autorizzazione a questa Provincia anche alle Questure e alle Prefetture interessate, cui competono rispettivamente il rilascio del parere ai fini della pubblica incolumità e il rilascio dell'Ordinanza di sospensione della circolazione.

ART. 17

PERCORSO PROCEDURALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CICLISTICHE

Il percorso procedurale si estrinseca nelle seguenti fasi:

- classificazione della pratica (mod. allegato 2 – uso interno);
- eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail;

- valutazione della tipologia della gara in ordine alla richiesta di scorta a norma dell'art. 9 del C.d.S. comma 6/*bis*, da effettuarsi a cura di un organo di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. e da indicare sull'atto autorizzativo.

Schema riassuntivo di valutazione:

Richiesta scorta della Polstrada:

- *gare ciclistiche nel cui percorso sono ricomprese strade statali;*
- *gare ciclistiche con percorso ricadente su strade di competenza di più province;*
- *gare ciclistiche con percorso ricadente maggiormente su strade provinciali ad intenso traffico (SS 16, SS 80, SS 150, SP n° 259 ecc).*

Richiesta scorta della Polizia Municipale:

- *gare ciclistiche nel cui percorso sono previsti solo brevi attraversamenti di strade statali o provinciali ad intenso traffico;*
- *gare ciclistiche con percorso ricadente solo su strade provinciali;*

richiesta scorta tecnica:

- *gare locali di minore interesse su strade provinciale e comunali.*

- inoltra della richiesta di Nulla Osta agli Enti proprietari delle strade interessate (Comuni, Province e Anas) con allegata copia dell'istanza e del percorso di gara, ai Comandi delle Polizie Municipali, alla Questura di Teramo chiamata ad esprimersi in materia di ordine pubblico, (modello allegato 8 per scorta Polizia Stradale, modello allegato 9 per scorta Polizia Municipale, modello allegato 10 per scorta tecnica), con in allegato copia dell'istanza di richiesta presentata dal promotore;
- richiesta di parere di conformità all' Ufficio tecnico competente (modello allegato 4 – uso interno).

Dopo aver acquisito i Nulla Osta richiesti, ove gli stessi non diano esito negativo si provvede a:

- emissione del provvedimento di autorizzazione sulla base della tipologia della scorta richiesta (modello allegato 11 per gare con scorta della Polizia Stradale, modello allegato 12 per scorta Polizia Municipale, modello allegato 13 scorta tecnica);
- inoltra della lettera di trasmissione (modello 14 – uso interno), ai seguenti soggetti:
 - originale al soggetto richiedente (promotore);
 - n° 1 copia alla Prefettura di Teramo per avvio pratica di sospensione della circolazione;
 - n° 1 copia all'organo adito alla scorta;

e per conoscenza :

- n° 1 copia alla Questura di Teramo;
- n° 1 copia agli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione ciclistica;
- n° 1 copia al Comando della Polizia Stradale di Teramo se diverso dall'organo adito alla scorta;
- n° 1 copia ai Comandi delle Polizie Municipali interessate se diversi dall'organo adito alla scorta.

Compatibilmente con i ritardi accumulati nell'istruttoria della pratica per acquisire i necessari pareri, l' autorizzazione deve essere trasmessa al richiedente almeno 5 gg. lavorativi prima dello svolgimento della competizione.

ART. 18

COMPETIZIONI CICLISTICHE CON PARTENZA

FUORI TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Per le competizioni ciclistiche che hanno il sito di partenza ubicato fuori dal territorio della Provincia di Teramo, a norma della L.R. 19/11/03 n. 18, la competenza al rilascio dell'atto autorizzativo compete alla Provincia di riferimento, previo rilascio di apposito Nulla Osta da parte degli enti proprietari delle strade ricomprese nell'itinerario di gara.

Nel caso in cui sono ricomprese strade appartenenti alla Provincia di Teramo, su richiesta della Provincia competente, occorre rilasciare il necessario Nulla Osta (modello allegato 15 – uso interno).

Quando la competizione sportiva, pur se interessa strade di competenza della Provincia di Teramo, ha il sito di partenza ubicato in altra Provincia di altra Regione, occorre avviare il procedimento autorizzativo per la parte di itinerario di competenza al pari delle competizioni di cui al precedente art. 17, ovvero, se viene interessato un solo comune, la manifestazione rientra nelle considerazioni espresse dal precedente art. 15.

Le presenti disposizioni sono valide anche per le competizioni podistiche con partenza fuori del territorio della Provincia di Teramo.

ART 19

COMPETIZIONI PODISTICHE

Le competizioni podistiche rivestono un'importanza secondaria nel panorama provinciale. Tuttavia, data la tipologia delle stesse e il pericolo di incidenti derivante dalla presenza di veicoli in libera circolazione, va valutata attentamente l'eventuale necessità di subordinare lo

svolgimento delle gare alla sospensione anche totale della circolazione nel tratto di strada interessato.

ART. 20

COMPETIZIONI PODISTICHE SUL TERRITORIO DI UN SOLO COMUNE

Le competenze autorizzative competono al Sindaco, se sono interessate dalla competizione strade provinciali è necessario il rilascio del nulla osta di competenza da parte dell'Ente proprietario della strada mediante il modello (modello allegato 7 – uso interno) già indicato per le competizioni ciclistiche.

ART. 21

COMPETIZIONI PODISTICHE CON PERCORSO RICADENTE SUL TERRITORIO DI PIU' COMUNI

L'istanza di richiesta deve essere presentata con almeno 30 gg. di anticipo per permettere l'istruzione del procedimento autorizzativo, corredata dalla seguente documentazione :

- planimetria stradale con evidenziato l' itinerario dalla competizione;
- copia del programma della manifestazione approvato dall'ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata;
- polizza di copertura assicurativa;
- dichiarazione attestante l'idoneità delle strade ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione (modello allegato 1- scaricabile);
- eventuale dichiarazione di ONLUS;
- eventuale n° 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), nel caso di assenza dichiarazione di ONLUS.
- Ricevuta del versamento di € 25,00 per spese d' istruttoria.
-

Come previsto dal comma 7/bis dell'art. 9 del C.d.S., il rilascio dell'atto autorizzativo è subordinato, ove necessario, all'esistenza di apposita Ordinanza di chiusura temporanea al traffico, a cura degli uffici competenti. A tal fine la società promotrice della manifestazione deve inoltrare copia dell'istanza presentata per la richiesta di autorizzazione a questa Provincia anche alle Questure e alle Prefetture interessate, cui competono rispettivamente il rilascio del parere ai fini della pubblica incolumità e il rilascio dell'ordinanza di sospensione della circolazione.

ART. 22

PERCORSO PROCEDURALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI PODISTICHE CON PERCORSO RICADENTE SUL TERRITORIO DI PIU' COMUNI

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede le seguenti fasi:

- classificazione della pratica con trascrizione dei dati indicativi del percorso procedurale in copertina (modello allegato 2 – uso interno);
- controllo amministrativo dell'istanza;
- eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail;
- Valutazione della tipologia della gara in ordine alla richiesta di scorta a norma dell'art. 9 del C.d.S. comma 6/bis, da effettuarsi a cura di un organo di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e da indicare sull'atto autorizzativo a cura dell'Ente competente.
- inoltro della richiesta di Nulla Osta agli Enti proprietari delle strade interessate (Comuni e Anas), e per conoscenza ai Comandi delle Polizie Municipali interessate ad eseguire la scorta e/o la vigilanza sulla competizione, e alla Questura di Teramo, chiamata ad esprimersi in materia di ordine pubblico, (modello allegato 17 – uso interno), allegare copia istanza di richiesta;
- richiesta di parere di conformità all' Ufficio tecnico competente (modello allegato 4 – uso interno).

Dopo aver acquisito i Nulla Osta richiesti, ove gli stessi non diano esito negativo si provvede a:

- emissione dell'atto autorizzatorio (modello allegato 16 – uso interno);
- trasmissione della lettera di cui all'allegato (modello 14 – uso interno), ai seguenti soggetti:
 - originale al soggetto richiedente (organizzatore);
 - n° 1 copia alla Prefettura di Teramo per eventuale avvio pratica di sospensione della circolazione se valutata positivamente;
 - n° 1 copia all'eventuale organo adito alla scorta ;
e per conoscenza:
 - n° 1 copia alla Questura di Teramo;
 - n° 1 copia agli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione podistica;
 - n° 1 copia al Comando della Polizia Stradale di Teramo.

Per una corretta procedura amministrativa ed al fine di acquisire i necessari pareri, l'autorizzazione deve essere trasmessa al richiedente almeno 10 gg. lavorativi prima dello svolgimento della competizione.

ART. 23

ALTRE TIPOLOGIE DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE

Per l'unificazione dell'iter, le fasi procedurali per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi indicati sono valide per tutte le tipologie di manifestazioni sportive non espressamente contemplate.

ART. 24

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.